



Comune di
Ancona

Ordinanza del Sindaco

del 2 maggio 2020, n. 38

prot. 60509 del 02.05.2020

Ordinanza Sindacale, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 lett. d), relativa alla **disciplina di accesso a:**

A – parchi ed aree verdi pubbliche,

B – spiagge,

del territorio Comunale, in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del **31 gennaio 2020** con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge **23 febbraio 2020** n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **23 febbraio 2020**, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **8 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **11 marzo 2020** recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute **20 marzo 2020**, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **22 marzo 2020**, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge **25 marzo 2020** n. 19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1 aprile 2020** recante *"Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- l'Ordinanza n. 21 del **3 aprile 2020** del Presidente della Giunta Regionale Marche, poi revocata dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche, n. 27 del 30 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **10 aprile 2020** recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020.

PRESO ATTO, in ultimo ed in particolare, dei contenuti:

- del DPCM **26 aprile 2020** recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, *"si applicano dalla data del 4 maggio, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020"*.
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche, n. 27 del **30 aprile 2020** che dispone regolazioni in materia di attività consentite nelle spiagge a partire dal 4 maggio 2020, revocando la propria precedente Ordinanza in materia, n. 21 del 3 aprile 2020.

CONSIDERATO che il sopra richiamato **DPCM del 26 aprile 2020**:

- all'art. 1 lett. d) stabilisce che *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"*;
- l'articolo 1 lettera e) stabilisce che *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti"*

il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;

- l'articolo 1 lettera f) stabilisce che *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;*

RITENUTO che:

- a) l'attrattiva delle spiagge possa indurre un numero rilevante di persone a scegliere contemporaneamente quei luoghi, piuttosto che altre aree pure disponibili, per camminate e passeggiate;
- b) esista quindi un rischio significativo e ragionevolmente prevedibile in quei luoghi di un'eccessiva concentrazione di persone, tanto più nel primo periodo di riapertura, quando più forte è la spinta ad uscire dopo un lungo periodo di pesanti limitazioni, rischio che aumenta per evidenti ragioni nei fine settimana;
- c) la contemporaneità della riapertura alla libera circolazione in tutta la città di tutti gli oltre 100 parchi ed aree verdi pubbliche nonché delle spiagge renderebbe assai difficoltoso, se non impossibile, il monitoraggio e la vigilanza al fine di prevenire e disperdere possibili assembramenti.

RITENUTO pertanto di dover disciplinare, in attuazione delle succitate disposizioni e per le motivazioni di cui sopra, **l'accesso a:**

A – parchi e ed aree verdi pubbliche,

B – spiagge,

del territorio comunale a condizione che vengano osservate e rigorosamente rispettate le sotto descritte misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire da quelle disposte con il DPCM 26 aprile 2020 art. 1 lettere d), e) f), **così come meglio di seguito precisato.**

A – parchi ed aree verdi pubbliche

fino al 6 maggio 2020 l'accesso a parchi e ed aree verdi pubbliche è vietato integralmente;

dal 7 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione del Sindaco è consentito l'accesso ai parchi ed aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale, **dalle ore 7,30 alle ore 20,30** con conseguente divieto di accesso nelle ore notturne comprese tra le ore 20,30 e le ore 7,30 del giorno successivo; **l'accesso di cui sopra è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti** finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID19:

1. è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
2. è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. **è vietato l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini** laddove presenti nei parchi, aree verdi ed in aree pubbliche ove siano presenti attrezzature per il gioco dei bambini;
4. **è consentito svolgere** individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

5. sono comunque vietati i giochi o sport collettivi o di squadra.

B – spiagge

fino al 17 maggio 2020 l'accesso alle spiagge è vietato integralmente;

dal 18 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione del Sindaco è consentito l'accesso alle spiagge presenti nel territorio comunale, **condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti** finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID19:

6. l'accesso alle spiagge è vietato nei giorni prefestivi e festivi;
7. è fatto comunque divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
8. è fatto comunque obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale come meglio precisato al successivo punto 10;
9. è vietato l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini laddove presenti nelle spiagge;
10. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
11. sono comunque vietati i giochi o sport collettivi e/o di squadra;
12. i gestori degli stabilimenti balneari possono sempre accedere nelle loro concessioni per i lavori di manutenzione, come consentito dalle disposizioni Statali e Regionali.

con particolare riguardo agli accessi alle spiagge, dal 18 maggio 2020

13. con riferimento alle spiagge del litorale Torrette – Palombina, è vietato l'impiego dei seguenti accessi:

- sottopasso ferroviario con accesso da via Flaminia presso piazzale Romita,
- sottopasso ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 386 (ufficio Poste)**,
- sottopasso ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 393**,
- sottopasso ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 399**,

ciò poiché in tali sottopassi non risulta possibile rispettare le distanze di sicurezza interpersonali.

* * *

RICHIAMATO il DPCM del 26 aprile 2020 che all'art. 1 lett. d) stabilisce *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*;

ORDINA quanto segue,

con le vigenze di seguito precisate e fino a nuova e diversa disposizione:

A – parchi ed aree verdi pubbliche

fino al 6 maggio 2020 l'accesso a parchi e ed aree verdi pubbliche è vietato integralmente;

dal 7 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione del Sindaco è consentito l'accesso ai parchi ed aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale, **dalle ore**

7,30 alle ore 20,30 con conseguente divieto di accesso nelle ore notturne comprese tra le ore 20,30 e le ore 7,30 del giorno successivo; **l'accesso di cui sopra è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti** finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID19:

1. è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
2. è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. **è vietato l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini** laddove presenti nei parchi, aree verdi ed in aree pubbliche ove siano presenti attrezzature per il gioco dei bambini;
4. **è consentito svolgere** individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
5. **sono comunque vietati i giochi o sport collettivi o di squadra.**

B – spiagge

fino al 17 maggio 2020 l'accesso alle spiagge è vietato integralmente;

dal 18 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione del Sindaco è consentito l'accesso alle spiagge presenti nel territorio comunale, **condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti** finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID19:

6. l'accesso alle spiagge **è vietato nei giorni prefestivi e festivi;**
7. è fatto comunque divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
8. è fatto comunque obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale come meglio precisato al successivo punto 10;
9. **è vietato l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini** laddove presenti nelle spiagge;
10. **è consentito** svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
11. **sono comunque vietati i giochi o sport collettivi e/o di squadra;**
12. i gestori degli stabilimenti balneari possono sempre accedere nelle loro concessioni per i lavori di manutenzione, come consentito dalle disposizioni Statali e Regionali.

con particolare riguardo agli accessi alle spiagge, dal 18 maggio 2020

13. con riferimento alle spiagge del litorale Torrette – Palombina, è vietato l'impiego dei seguenti accessi:

- **sottopasso** ferroviario con accesso da via Flaminia presso **piazzale Romita**,
- **sottopasso** ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 386 (ufficio Poste)**,
- **sottopasso** ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 393**,
- **sottopasso** ferroviario con accesso da via Flaminia davanti al **civico 399**,

ciò poiché in tali sottopassi non risulta possibile rispettare le distanze di sicurezza interpersonali.

INFORMA

- che, con finalità di presidio delle aree oggetto della presente Ordinanza, saranno impiegati operatori appositamente dedicati;
- che, anche se non espressamente riportate nella presente Ordinanza, valgono comunque tutte le altre regole di comportamento previste per i frequentatori dei parchi e delle spiagge (cani al guinzaglio, raccolta deiezioni, divieto accesso auto e moto, etc.).

INCARICA

il Comando di Polizia Locale del Comune di vigilare e di assumere, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, iniziative sanzionatorie nel caso di inosservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/1990, è Roberto Panariello, Direzione Ambiente, Verde Pubblico del Comune di Ancona;
- ai sensi della L. n. 241/90, si può prendere visione degli atti del procedimento depositati e consultabili presso la Direzione Ambiente, Verde Pubblico di questo Comune - Via Cialdini n. 54.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- annuncio sul sito internet del Comune di Ancona;
- divulgazione sui canali di comunicazione sociale del Comune di Ancona;

che copia del presente Provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura;
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Ancona;
- Regione Marche;
- ASUR Area Vasta 2;

che ne sia effettuato altresì l'assegnazione a tutte le Direzioni del Comune di Ancona unitamente ad URP ed Ufficio stampa

* * *

Ancona, **2 maggio 2020**

Il Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

COMUNE DI ANCONA
ORDINANZA DEL SINDACO n. 38 del 02/05/2020

Oggetto: *Ordinanza Sindacale, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 lett. d), relativa alla **disciplina di accesso a:***

A – parchi ed aree verdi pubbliche,

B – spiagge,

del territorio Comunale, in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Roberto Panariello

RENDE NOTO che

il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona consultabile sul sito internet istituzionale www.comune.ancona.gov.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;

ai fini del diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241:

- Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Ancona;
- La Direzione depositaria degli atti è la Direzione Ambiente Verde pubblico;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, è il sottoscritto Dirigente della Direzione Ambiente Verde pubblico

Il Dirigente della Direzione Ambiente Verde pubblico

Responsabile del Procedimento

Arch. Roberto Panariello (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Scheda pro TRASPARENZA relativa all'Ordinanza Sindacale n. 38 del 02/05/2020

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL'ENTE**

*AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI*

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO per mera pubblicità sul sito web
dell'Ente

Il Dirigente della Direzione Ambiente Verde pubblico
Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Panariello (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative
nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009
"atti e provvedimenti amministrativi"

Il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione Ambiente Verde pubblico
Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Panariello (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*